

prot. 12015



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL 19/07/2023

L'anno 2023, il giorno diciannove del mese di luglio, in Lecce, Palazzo di Giustizia - Viale De Pietro, nella sede dell'Ordine, a seguito di convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

OMISSIS Il Consiglio

ascoltata la relazione della Vice Presidente, dopo ampia discussione,

premesso che

con delibera del Consiglio dell'Ordine del 15 marzo 2023 sono state indette le elezioni per il rinnovo del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Lecce, da svolgersi il giorno 5 maggio 2023;

- sono state presentate n. 21 candidature, la cui ammissione è stata resa nota all'elettorato mediante avviso pubblicato in data 2 maggio 2023, con il quale sono state segnalate le modalità di espressione del voto, ricordando solo che il numero massimo di preferenze esprimibili dagli avvocati elettori era limitato ad 8 (pari a 2/3 dei componenti elettivi), e che nell'espressione delle preferenze occorreva rispettare il principio della parità di genere, sicché si potevano esprimere fino ad un massimo di 5 preferenze per candidati appartenenti allo stesso genere;
- all'esito della tornata elettorale, sulla base dei risultati conseguiti, la Commissione elettorale ha proclamato eletti componenti del CPO i candidati:

Stefania Sergi con n. 374 voti;

Maria Luisa Serrano con n. 267 voti;

Francesca Costantini con n. 259 voti;

Angelo Quarta Rizzato con n. 247 voti;

Salvatore Ponzo con n. 236 voti;

Ilenia Antonaci con n. 231 voti;

Anna Panico con n. 202 voti;

Ida Giannelli n. 201 voti;



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

Maurilio Marangio con n. 189 voti;

Marco Torricelli con n. 161 voti;

Marco Tarantino con n. 138 voti;

Larissa Owena Pagliara con n. 118;

- avverso la predetta proclamazione hanno presentato distinti reclami l'Avv.ta Catiuscia Quarta, e gli Avv.ti Salvatore De Mitri ed Angelo Quarta Rizzato, i quali hanno contestato la proclamazione dell'Avv. Marco Tarantino, in quanto la stessa violerebbe la disposizione regolamentare, segnatamente l'art. 2 del Regolamento vigente, che fissa nel numero di otto la componente elettiva di genere femminile;
- al fine di garantire la pienezza del contraddittorio i reclami sono stati trasmessi al controinteressato, che nel termine assegnato ha presentato le proprie deduzioni difensive a confutazione di quanto dedotto dai reclamanti;
- in data 19/6/2023 si è tenuta innanzi al Consiglio dell'Ordine l'audizione degli interessati, che hanno ribadito le rispettive posizioni. La reclamante Avv.ta Catiuscia Quarta ha rivendicato la proclamazione in proprio favore, in quanto la presunta avente diritto Avv.ta Roberta Sodo avrebbe manifestato disinteresse verso l'elezione non avendo contestato l'operato della Commissione elettorale;
- il Consiglio ha riservato di decidere;
- in sintesi i reclamanti chiedono la rettifica dell'atto di proclamazione, sostenendo la prevalenza dell'art. 2 del Regolamento vigente, che indica nel numero (minimo) di otto la componente elettiva di genere femminile, rispetto ai risultati graduati secondo il numero di preferenze conseguite dai candidati; pertanto

ritenuto

- che l'atto di proclamazione degli eletti chiamati a comporre il Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Lecce per il prossimo quadriennio, adottato dalla Commissione elettorale sulla base dei risultati conseguiti dai candidati, sia legittimo e



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

conforme al Regolamento del CPO, secondo una lettura costituzionalmente orientata dello stesso, per come eterointegrato dalle norme sopravvenute alla sua approvazione e di rango sovraordinato, che non tollerano la permanenza e l'applicazione di norme dichiaratamente discriminatorie, come l'art. 2 del Regolamento del CPO, ove non temperate da altre disposizioni, e ne impongono, ove non fosse possibile la loro conservazione per via interpretativa, la disapplicazione;

- che una diversa soluzione si porrebbe in frontale contrasto con il primo comma dell'art. 51 della Costituzione, nel testo novellato a seguito della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, secondo il quale *“Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di egualanza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”*, nonché con le norme che discendono dal diritto comunitario (art. 3 del Trattato di Amsterdam, secondo il quale *“... l'azione della Comunità a norma del presente articolo mira ad eliminare le inegualanze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne”*; art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione di Nizza del 2000, ove viene ribadito il divieto di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, l'origine etnica o la razza, le convinzioni particolari e le opinioni politiche; mentre, all'art. 23, viene confermato il principio di parità tra uomini e donne in tutti i campi della vita sociale (con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali ha assunto carattere giuridicamente vincolante attraverso un apposito articolo di rinvio));
- che l'art. 2 (nella parte in esame) del Regolamento del CPO, approvato nel 2013, imponendo che la maggioranza del Comitato sia composta da donne (8 su 15), configura una previsione solo apparentemente di tutela di genere, che si sostanzia in realtà in una vera e propria discriminazione di genere, e, comunque, stravolge un



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

principio inderogabile che è quello per cui la proclamazione degli eletti deve avvenire secondo la graduatoria dei risultati elettorali;

- che il TAR del Lazio, con la sentenza n. 8333/2015 ha espunto una norma regolamentare in materia elettorale forense avendo rilevato “*come la norma, prevedendo un intervento correttivo a valle del procedimento elettorale, si ponga in contrasto con i principi costituzionali in materia di tutela di genere, per come costantemente interpretati nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Quest’ultima, nell’analizzare disposizioni di legge regionale che avevano introdotto una ipotesi di preferenza di genere, ne ha infatti chiaramente affermato la legittimità solo nei casi in cui le stesse, prevedendo delle mere misure di promozione della rappresentatività, non si presentino “in alcun modo idone[e] a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare” così da non potersi individuare, sulla base del meccanismo normativo prescelto “candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo una egualianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare”* (sentenza n. 4 del 2010 e precedenti ivi richiamati). La Corte ha in sostanza affermato che le norme a tutela della parità di genere risultano compatibili con il sistema complessivamente delineato dagli articoli 3, 48 e 51 della Costituzione laddove si limitino a prevedere misure promozionali “a monte” del procedimento elettorale, mentre risultano costituzionalmente illegittime laddove prevedano meccanismi correttivi “a valle” del procedimento medesimo. In sostanza l’obiettivo della tutela di genere può essere legittimamente perseguito incidendo sulle modalità di formazione delle liste o sulle modalità di espressione delle preferenze, mentre il perseguitamento della suddetta finalità non può importare una modifica ex post della volontà espressa dal corpo elettorale, ciò che è invece avvenuto nel caso in esame in forza del contenuto del comma 7 dell’art. 14 del regolamento impugnato. Sul punto



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

deve osservarsi come, sebbene il contenuto della disposizione regolamentare possa apparentemente sembrare accordato al tenore letterale della disposizione primaria di cui all'art. 28, comma 2, della legge n. 247/2012, la previsione regolamentare (secondo quanto ritenuto pure dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati che, in sede di formulazione del parere sullo scherma di regolamento, nella seduta del 9 ottobre 2014 ha formulato sul punto una specifica condizione) avrebbe dovuto invece prelevare l'unico e diverso significato normativo della disposizione primaria coerente col dettato costituzionale, e cioè quello di prevedere meccanismi e procedure idonei a promuovere e non ad imporre il rispetto di proporzione fra i generi, fornendone quindi la doverosa lettura costituzionalmente orientata così superando, per la via interpretativa, i rilevati profili di incostituzionalità”;

- considerato che, seguendo una lettura costituzionalmente orientata, la tutela di genere nella elezione del CPO è stata garantita attraverso le modalità di espressione del voto di preferenza, con la previsione della limitazione numerica sia del numero massimo di preferenze esprimibili (nella misura di 2/3 del numero complessivo degli eletti) sia del numero massimo delle preferenze esprimibili verso candidati dello stesso genere;
- che il predetto intervento correttivo, non oggetto di dogianza da parte dei reclamanti, è stato adottato, al pari di quanto è avvenuto per l'atto di proclamazione attraverso una lettura integrata del Regolamento, che nulla dispone espressamente in proposito, ma che al punto 9.7 rinvia alla disciplina per le elezioni dei COA;
- che la legge n. 113/2017, che disciplina le elezioni forensi, all'art. 15, comma 5, prevede che “*Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire*”;
- ritenuto che detta norma prevalga, eterointegrandola, sulla disposizione del Regolamento CPO, atteso che la stessa, imponendo una composizione del Comitato che prescinde dai risultati elettori conseguiti dai candidati, si pone in frontale



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

contrastò con la disposizione sovraordinata della legge 113/2017 ed altresì con i principi costituzionali e comunitari;

- che, pertanto, la Commissione elettorale ha correttamente operato disapplicando l'art. 2 del Regolamento CPO,

P.Q.M.

il Consiglio, a maggioranza, respinge i reclami proposti da Quarta Catiuscia, Quarta Rizzato Angelo e De Mitri Salvatore avverso l'atto di proclamazione degli eletti a comporre il Comitato Pari Opportunità per il quadriennio 2023/2026.

Dispone che la presente delibera sia comunicata agli interessati.

OMISSIS

Del ché si è redatto il presente verbale
L.C.S.

Il Consigliere Segretario f.f.
(f.to Avv. Federica Quarta)

La Vice Presidente
(f.to Avv. Annarita Marasco)

**PER ESTRATTO CONFORME
LECCE, 1/08/2023
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(AVV. SERGIO LIMONGELLI)**